Prot. int. n. 24/2026
del 10/02/2026

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca

Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari)- Sede
Al Dirigente Amministrativo – Sede

e, per conoscenza
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello Palermo

Oggetto: Legge 2.12.2025, n. 181 ("Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la salute delle vittime"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2025, In vigore dal 17.12.2025. **Linee guida operative per i Magistrati**

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2025 è stata pubblicata la legge 2.12.2025, n. 181, con la quale – tra l'altro- nel nostro ordinamento è stato introdotto il c.d. *reato di femminicidio*.

Con la presente direttiva si forniscono le prime indicazioni, anche di carattere operativo, in ordine all'applicazione della legge.

Va subito detto che la legge in esame si inserisce in un quadro ampio di interventi legislativi finalizzati ad assicurare sempre maggior tutela nel settore della c.d. violenza di genere, quadro nel quale vanno inserite, tra le altre:

- la legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ed ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

- la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; ed inoltre prevede che, qualora il p.m. non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato;

- la legge n. 168 del 2023 ("Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"), che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali

al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

In relazione alle citate leggi, si richiama l'attenzione sulle seguenti Direttive adottate da questo Ufficio:

(a) n. 2775/2019 del 13.08.2019 (direttive per la Polizia Giudiziaria in materia di contrasto ai reati in danno di vittime vulnerabili

b) n. 2779/2019 del 13.08.2019 (direttive per i Magistrati in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere)

c) n. 4640/2025 del 17.12.2025 (linee guida per la Polizia Giudiziaria)

Ciò premesso, a seguito di quanto discusso nella riunione del 9.1.2026 appare opportuno definire linee guida per i magistrati per una corretta applicazione delle norme introdotte con la nuova legge sul femminicidio.

Linee guida operative per i Magistrati

1.1) **Delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. 59**

Durante le indagini, o all'esito delle stesse, il Magistrato assegnatario valuterà l'opportunità di attivare la procedura del sequestro di strumenti informatici o telematici, o telefoni cellulari, utilizzati dall'indagato ai fini della commissione del reato di maltrattamenti, al fine di pervenire alla confisca ai sensi dell'art. 572-bis c.p.p.

1.2) **Competenza per materia**

Nell'atto di esercizio dell'azione penale, si terrà conto che, per effetto della modifica dell'art. 33-ter c.p.p., ora il Giudice Monocratico è competente anche per il delitto di maltrattamenti, aggravato ai sensi del comma 2 e del comma 5, nonché per il delitto di revenge porn di cui all'art. 612-ter c.p.p.

Per quanto riguarda le udienze, saranno i Vice Procuratori Onorari, per effetto di tale ampliamento di competenza del Giudice Monocratico, a rappresentare l'Ufficio di Procura anche nei processi in cui vengono contestati tali reati.

1.3) **Oneri informativi**

Com'è noto, in tema di onero informativi <a beneficio delle persone offese, non è prevista dalla legge la consegna di un foglio di avvisi; l'art. 90-bis c.p.p e l'art. 90-bis.1 c.p.p. si limitano a prevedere che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito ad una serie di diritti e facoltà, per cui, in teoria, l'organo di PG che raccoglie la denunzia dovrebbe dare oralmente gli avvisi di cui agli artt. 90-bis e 90-bis.1 cpp, lasciando a verbale traccia degli avvenuti avvisi.

E tuttavia, per ragioni di economia temporale, si è istaurata la prassi della consegna di un foglio dagli avvisi alla persona offesa.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 181/2025, è stato necessario incrementare gli avvisi. Lo scrivente ufficio, con la direttiva n. 4640/2025 del 17.12.2025, ha segnalato alla Polizia Giudiziaria le modifiche al codice di procedura penale in ordine alle nuove informazioni da dare alla persona offesa.

1.4) **Intercettazioni**

In tema di intercettazioni, si terrà presente che, in tutti i casi di femminicidio e di reati contro le donne elencati innanzi, non vi è limite temporale alle intercettazioni, allorquando tali reati siano

stati commessi per "i motivi a delinquere" inseriti dalla normativa sul femminicidio che si sta commentando.

Va solo sottolineata la possibilità astratta che il delitto di lesioni (art. 582 c.p.) possa essere aggravato solo ex art. 585, comma 4, c.p., in quanto commesso ai danni di una donna in quanto donna e quindi per uno dei motivi a delinquere ivi previsti, ma non sia aggravato ai sensi dell'art. 585, comma 1, c.p. (si pensi alle lesioni inferte in ambito condominiale ai danni di una donna, senza alcun legame parentale o affettivo, senza armi e senza concorso di persona, ma in presenza dei motivi a delinquere di cui all'art. 585, comma 4, c.p.; in tal caso - ferma restando la riconducibilità alla nuova normativa- la sola aggravante citata non consente l'intercettazione telefonica.

1.5) **Misure cautelari**

Per quanto riguarda il tema delle misure cautelari, attesa la rilevante modifica apportata all'art. 275, comma 2- bis, c.p.p., allorquando emergano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per uno dei reati indicati nell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., il Magistrato avrà cura di verificare l'opportunità che - per siffatti reati (il cui elenco è stato integrato dalla legge 121/2025 mediante l'inserimento di alcuni reati da codice rosso)- sia possibile applicare la custodia in carcere, pur in presenza di un giudizio prognostico sulla irrogabilità di una pena non superiore a tre anni.

Inoltre, il Magistrato terrà in considerazione la vera e propria presunzione relativa di pericolosità introdotta dalla legge n. 121/2025 mediante la previsione di un nuovo comma nell'art. 275, ovvero comma 3.1, in forza del quale, in presenza di alcuni reati ivi indicati, è la legge a presumere l'adeguatezza del carcere o degli arresti domiciliari, che pertanto è obbligatorio applicare, salvo motivare in ordine alla sussistenza di elementi da cui desumere l'insussistenza di esigenze cautelari.

1.6) **Assunzione di informazioni dalla persona offesa**

L'art. 3, lettera p), L. 181/2025 interviene sull'art. 362 c.p.p., apportando modifiche al comma 1-ter c.p.p., relativamente alla disciplina dell'assunzione, da parte del Pubblico Ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Per i Magistrati valgano le seguenti indicazioni.

In primo luogo, la riforma conferma che la tutela approntata dall'art. 362 comma 1-ter cp è circoscritta ai reati di violenza di genere o domestica, di tal che il termine dei tre giorni per assumere informazioni non va inteso come applicabile a tutti i casi in cui si procede per uno dei titoli di reato elencati nell'articolo in esame, ma solo allorquando la persona offesa abbia determinate qualità soggettive tale da ricondurre la vicenda -come si diceva- alla violenza di genere o domestica.

Invero, anche grazie alla riforma apportata dalla legge 181/2025, l'obbligo di audizione della persona offesa nei 3 gg. dalla iscrizione della notizia di reato, è ora riservato ai procedimenti per i delitti di:

(a) tentato omicidio ex artt. 56, 575 c.p., ma solo se aggravato ai sensi degli articoli 576, comma I , n n. 2,5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, c.p.;
(b) tentato femminicidio ex artt. 56-577-bis c.p.;
(c) maltrattamenti ex art. 572 c.p.;
(d) interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-ler c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma;
(e) violenza sessuale ex artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies;
(f) atti persecutori ex art. 612-bis c.p.;
(g) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.;

(h) lesioni (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, ed altresì nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, comma 4 c.p.

Va sottolineato, quanto all'aggravante evocata nei punti d) ed h), che si tratta dei più volte citati motivi a delinquere, ovvero quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

In secondo luogo, per come è stata inserita la modifica, appare evidente che essa vada coordinata con la previgente normativa sull'assunzione di informazioni entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. Le due disposizioni (quella previgente e quella attuale) possono così essere armonizzate:

1. una volta iscritta la notizia di reato (il che presuppone in linea di massima che la P.G. abbia già raccolto di iniziativa le dichiarazioni della persona offesa o dal denunziante/querelante ed abbia inoltrato l'informativa alla Procura), il Pubblico Ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza;

2. l'assunzione di informazioni può avvenire ad opera dello stesso P.M., ovvero ad opera della Polizia Giudiziaria, cui questi abbia delegato l'attività, ma in ogni caso entro il termine di tre giorni dall'iscrizione;

3. qualora però ritenga che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, il P.M. può differire tale audizione;

4. nel caso in cui la persona offesa (e dunque non anche il denunziante, il querelante, l'istante) abbia presentato motivata e tempestiva richiesta, il P.M. deve provvedere personalmente all'audizione, salva la possibilità di delegare la P.G. con decreto motivato;

5. l'audizione non può essere delegata nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 612-bis, comma 4, c.p.p.

In questo quadro normativo, perché si concretizzi l'obbligo per il Pubblico Ministero di procedere personalmente alla audizione della persona offesa, è necessario che la stessa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta.

Per quanto riguarda l'espressione motivata e tempestiva richiesta, valgano le seguenti considerazioni:

(1) come anticipato, la richiesta può provenire solo dalla persona offesa e non anche dal denunziante/querelante/istante;

(2) posto che la notizia di reato originaria può provenire sia dalla Polizia Giudiziaria (cui la persona offesa si sia rivolta) sia dal Difensore della p.o., appare evidente che la richiesta di audizione personale da parte del P.M. possa essere formulata dalla persona offesa sia alla P.G. (ad esempio dopo aver ricevuto gli avvisi ex artt. 90-bis, 90-bis.2, c.p.p.) che al Difensore (nel secondo caso);

(3) per essere tempestiva, la richiesta va fatta in occasione del primo approccio della persona offesa, e dunque o in occasione della denunzia/querela presso gli uffici di Polizia (o anche sul luogo, nel caso vi sia stato accesso della P.G. presso l'abitazione della persona offesa, oppure per strada), oppure in occasione della denunzia/querela presentata dal Difensore a mezzo PDP e, in ogni caso, entro il termine dei tre giorni;

(4) ovviamente non si può escludere che -nel caso di reiterazione di condotte delittuose, anche a distanza di tempo, la persona offesa chieda di essere sentita dal P.M., ed allora la tempestività va evidentemente commisurata al fatto nuovo sopravvenuto;

(5) per essere motivata (ed evitare che la richiesta si traduca in una mera formula di stile ovvero in una tautologia), la richiesta - soprattutto se vi sia stata una esaustiva e compiuta esposizione dei fatti (e ciò vale per l'atto raccolto sia dalla PG che dal Difensore) - deve indicare le ragioni specifiche per le quali la persona offesa ritenga necessaria una sua audizione da parte del Pubblico Ministero, non essendo sufficiente la mera volontà della persona offesa;

(6) tuttavia, pur in presenza di una richiesta motivala e tempestiva, resta salva la possibilità per il Pubblico Ministero di delegare alla P.G. la raccolta delle dichiarazioni (entro il termine di tre giorni), a condizione che adotti un decreto motivato, nel quale - ad esempio - esponga l'urgenza dell'adempimento connessa ad altre attività delegate alla P.G., ovvero la non fondatezza delle motivazioni addotte dalla persona offesa a sostegno della sua richiesta;

(7) ovviamente, l'obbligo di audire (personalmente o mediante delega alla P.G.) la persona offesa, va coordinato con l'esigenza che potrebbe indurre il P.M. a differire l'audizione, secondo la normativa già in essere, benché appare difficile sostenere un'esigenza di tutela o di un interesse della p.o., se sia stata proprio questa a chiedere di essere sentita dal P.M.;

(8) quanto al caso in cui si proceda per il delitto di atti persecutori (stalking) di cui all'art. 612-bis, aggravato a norma del comma 4, c.p. (ovvero quando il delitto è stato commesso per uno dei motivi a delinquere più volte analizzati nel presente atto), detto obbligo appare ineludibile, a condizione che sia intervenuta una richiesta motivata e tempestiva della persona offesa.

1.7) **Esame testimoniale in fase dibattimentale**

In relazione al novellato art. 499, comma 6-bis, c.p.p., i Magistrati avranno cura - nel rispetto del mutato quadro normativo- di collaborare con il Presidente affinché l'esame dibattimentale della persona offesa sia effettuato in maniera da evitare di esporre la stessa a lesioni della sua dignità e del suo decoro e ad ogni altra/orma di vittimizzazione secondaria.

Si tratta di una norma che prende spunto da vicende di cronache, in particolare da processi divenuti mediatici, in occasione dei quali sono stati affrontati argomenti delicati con domande rivelatesi, evidentemente, fonte di imbarazzo per la persona offesa.

Ovviamente occorrerà sempre contemperare le esigenze di tutela della persona offesa (a partire dalla sua dignità) con le altrettanto innegabili esigenze della difesa dell'imputato, che - soprattutto in materie così delicate ma nel contempo suscettibili di applicazione di pene così rilevanti- non dovranno ma i subire compromissioni sostanziali, nel rigoroso rispetto di quanto previsto -nel suo complesso- dal medesimo art. 499 c.p.p.

1.8) **Esecuzione di pene detentive**

Nell'art. 656, comma 9, c.p., è stato eliminato il riferimento agli artt. 572 e 612-bis c.p.; è stato poi ricordato che detti articoli sono stati direttamente inseriti nell'art. 4-bis ordinamento penitenziario. Ad essere precisi, l'art. 656 c.p.p. - ai fini della esclusione della sospensione dell'esecuzione - faceva riferimento all'art. 572, ma limitatamente al comma 2, c.p., laddove oggi, per effetto della modifica dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario, la non sospensione dell'esecuzione riguarda sia il comma 2 che il comma 3 dell'art. 572 c.p., il che pone qualche problema di successione di leggi nel tempo (cfr. infra).

In sede di esecuzione della pena detentiva, pertanto il Magistrato curerà che - per effetto dell'inserimento nell'art. 4-bis Legge 26 luglio 1975 n. 354, di diversi reati da codice rosso disposto dall'art. 5 L. 181/2025- la sospensione dell'esecuzione non abbia luogo per i seguenti reati (con conseguente adozione dell'ordine di esecuzione senza sospensione);

codice penale

- 415-bis
- 415, secondo comma
- 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati al comma 1-bis.1 (ovvero 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale), ovvero alla commissione dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del c.p.416-bis c.p., ovvero ancora alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.;
- 416-ter c.p.
- 572, secondo e terzo comma
- 575
- 577-bis
- 583-quinquies
- 600
- 600-bis, primo comma
- 600-bis, secondo e terzo comma
- 600-quater
- 600-quater.1
- 600-quinquies
- 600-ter, primo, secondo e terzo comma,
- 601
- 602
- 609-bis
- 609-ter
- 609-quater
- 609-quinquies
- 609-octies
- 609-undecies
- 612-bis, terzo comma
- 628, terzo comma
- 629, secondo comma
- 630
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;

altri reati

- 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter e 12-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- 291-ter DPR 23 gennaio 1973, n. 43
- 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43
- 73 DPR 9 ottobre 1990, n.309 (aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico)

Si è accennato innanzi al problema della successione di leggi nel tempo.

Orbene -tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3/2020 in tema di irretroattività delle modifiche "peggiorative" della disciplina delle misure alternative (recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3457/2020 del 9.12.2020 a proposito degli art. 146 e 147 c.p. per le detenute madri)- si deve ritenere che, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 572, comma 3, c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della legge 181/2025, la sospensione dell'esecuzione possa essere disposta, dal momento che - come si diceva- tale fattispecie non era inserita nel corpo dell'art. 656, comma 9, c.p.p..

Incidentalmente a tal proposito, va detto che, sempre per effetto dell'allargamento dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario ad alcuni reati in materia di codice rosso, non sia più possibile la sostituzione della pena detentiva ex art. 59, comma I, legge 689/1981 nei casi di maltrattamento e di stalking, ora ricompresi nell'elenco sopra riportato.

1.9) **Rapporti con i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione**

Rispetto alla precedente formulazione, dalla nuova norma emerge un cambio di prospettiva per il Pubblico Ministero.

Invero, l'art. 64-bis vecchia formulazione prevedeva che - nel caso procedesse per reati ai danni del coniuge o del convivente o di persona legata da relazione affettiva (anche cessata) o per reati commessi ai danni di minori da parte di genitori o altri soggetti (altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata)- e risultasse la pendenza di uno dei procedimenti meglio descritti al punto a), il P.M. dava notizia al giudice, trasmettendo, poi, copia degli atti rilevanti (se non coperti da segreto).

In sostanza, il P.M. aveva l'onere di attivarsi presso il giudice civile o dei minorenni solo quando risultava la pendenza di quelle vicende parallele; tale pendenza poteva risultare ad esempio, a seguito di una richiesta/comunicazione della Procura per i minorenni, o dei Servizi Sociali, o del Tribunale per i Minorenni; o ancora da una comunicazione della persona offesa o comunque della persona coinvolta in entrambe le vicende.

Con la nuova formulazione, invece, il P.M. passa da una posizione di attendismo ad una posizione di attivismo, nel senso che è lo stesso P.M. che -a margine di procedimenti penali in tema di minori e famiglia, accerta la presenza di una parallela vicenda civilistica o di volontaria giurisdizione presso il Tribunale civile o il Tribunale per i minorenni, interfacciandosi con il Giudice e trasmettendo gli atti di possibile interesse per l'altra vicenda.

Pertanto, allorquando proceda per uno dei reati ricompresi nella formulazione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., il Magistrato è invitato a verificare -tramite la cancelleria o tramite la PG- la sussistenza di procedimenti civili o di volontaria giurisdizione tra le parti, per poi avviare - nel rispetto del segreto di indagine - quello scambio informativo utile reciprocamente.

In ogni caso, nel sentire la persona offesa (direttamente o attraverso attività delegata), il Magistrato assegnatario del fascicolo avrà cura di richiedere *"se siano già state assunte iniziative volte alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero volte alla formalizzazione della separazione o del divorzio"*.

1.10) **Art. 6 decreto legislativo 106/2006**

I Magistrati assegnatari - mediante le rispettive segreterie- cureranno l'annotazione dei dati relativi alle richieste delle persone offese di essere sentite personalmente dal P.M. ai fini delle rilevazioni statistiche necessarie.

Si allega:

- Schema di delega per la Polizia Giudiziaria
- Modello di aviso alla persona offesa - art. 90 bis c.p.p.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Sciacca.

Sciacca, 9.2.2025

LA PROCURATRICE DELLA REPUBBLICA

dott.ssa Maria Teresa Maligno

Nr._____/2025 R.G.Mod.21 (NOTI)

Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Sciacca

Al _____
con facoltà di subdelega

Oggetto: Delega indagini ai sensi degli artt. 362, c. 1-ter e 370 c.p.p. in relazione al P.P. indicato in epigrafe (da citare nella risposta);

assegnato al P.M. Dott._____

L'esito dovrà essere inviato preliminarmente - senza alcun ritardo - direttamente all'indirizzo della e-mail ordinaria della segreteria del P.M. sopraindicato, nonché all'indirizzo e-mail:

Rif.Inf./Denuncia-querela

Con riferimento alla notizia di reato innanzi indicata, e richiamando quanto dettagliatamente indicato nella Direttiva n. _____ di questa Procura della Repubblica, trattandosi di una ipotesi di reato rientrante nell' art. 362 c. 1-ter c.p.p., si delega codesto Ufficio/ Comando:

(1) ad assumere informazioni dal/dalla denunciante

_____

(persona offesa maggiorenne o chi ha presentato denuncia, querela o istanza), così come indicata nella denuncia indicata nell'atto di cui all'oggetto (fonoregistrando la verbalizzazione), a cui verrà richiesto di:

A) confermare quanto già dichiarato, nonché di specificare dettagliatamente i singoli episodi in cui sia stata vittima di molestie e minacce, e/o violenza fisica e verbale da parte dell'indagato/ta, indicandone modalità, frequenza e contesto (convivenza o meno ed eventuale presenza dei figli o di minori) e se tali condotte siano state tali da cagionare alla P.O. un perdurante e grave stato di ansia e paura o da ingenerare un fondato timore per la sua incolumità o dei sui famigliari, ovvero da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, nonché indichi l'eventuale presenza di persone informate sui fatti (testimoni oculari e/o a conoscenza dei fatti de relato: familiari, amici, colleghi di lavoro, vicini di casa, il medico di famiglia, etc.). Sarà ulteriormente chiesto alla P.O. se abbia mai fatto ricorso a cure mediche; se sia stato mai richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine; se siano state presentate denunce/querele per i medesimi fatti o per fatti connessi; se siano pendenti procedimenti presso il Tribunale Civile ovvero il Tribunale per i Minorenni in relazione a separazione/affidamento dei figli minori/responsabilità genitoriale;

B) specificare il tenore delle eventuali frasi ingiuriose/ minacciose (indicandole testualmente) proferite nei confronti del dichiarante o di altri, ovvero le condotte aggressive poste in essere; verranno, altresì, acquisiti da codesto Ufficio, i messaggi sms, whatsapp o tramite qualunque social network inviati dall'indagato alla persona offesa o ad altri e nei quali questo manifestava le sue intenzioni, ingiuriava o minacciava la persona offesa;

C) riferire, infine, in modo espresso e dettagliato se ricorrono ragioni di rischio per 1a propria incolumità e per quella di minori eventualmente conviventi;

D) accertare presso il DSM territorialmente competente nonché presso il SerD (servizio per le dipendenze), eventuali prese in carico dei soggetti interessati acquisendo nel caso relativa documentazione;

E) valutare l'adozione di interventi con le necessarie attività di prevenzione (v. l'art. 3.1 D.L. 93/2013, conv. dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, così come risulta modificato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 168/2023.

Inoltre, codesto Ufficio dovrà:

(2) escutere le persone indicate dalla P.O. come a conoscenza di fatti d'interesse ovvero individuate da codesta p.g. a seguito dello svolgimento delle indagini, da assumere e documentare con le modalità di cui ai novellati artt. 351' 357 e 373 c.
(3) acquisire l'eventuale documentazione sanitaria relativa alla persona offesa, le eventuali annotazioni di intervento da parte delle forze dell'ordine, le alfre denunce presentate (anche se per esse sia stata poi rimessa la querela); nonché accessi al pronto soccorso acquisendo gli eventuali referti medici;
(4) se emerge il pregresso intervento degli assistenti sociali si vorrà acquisire tutta la documentazione relativa alla situazione familiare;
(5) verificare se l'indagato risulti titolare di licenza al porto d'armi, valutando l'opportunità di procedere al ritiro cautelativo;
(6) verificare se la persona offesa si sia rivolta ad un centro antiviolenza acquisendo in tal caso le relative relazioni e sentendo il personale che ha avuto in carico la persona offesa;
(7) svolgere ogni altra utile attività d'indagine, anche d'iniziativa, consequenziale a quanto qui direttamente delegato;

Qualora codesta P.G. rilevi circostanze indicative di una condizione di "particolare vulnerabilità" della persona offesa, secondo il disposto dell'art. 90 quater c.p.p., vorrà prendere contatti con il P.M. di turno di questa procura che provvederà alla nomina di un Consulente Psicologo che presti ausilio nella assunzione delle informazioni, secondo il disposto dell'art. 351 comma 1 ter c.p.p., come da turno di reperibilità predisposto da questa Procura.

Tenuto conto delle ragioni di urgenza che il legislatore ha considerato nel prevedere il termine indicato nell'art. 362 c. 1-ter c. . si vorrà provvedere agli adempimenti delegati al punto sub.(1), NEL TERMINE PERENTORIO DI 3 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE DELEGA PONENDO "TEMPESTIVAMENTE À DISPOSIZIONE DI UESTA A.G. LA DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMPIUTA; fermo restando che 1a documentazione relativa a tutte le altre indagini espletate (dai punti sub. 2 a 7) dovrà essere trasmessa da codesto Ufficio con urgenza E COMUNQUE ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTE all'esito complessivo dell'attività compiuta.

Si provveda ad informare la P.O. dei diritti e delle facoltà di cui all'art. 90 bis e 90 bis.2 c.p.p., così come modificato dal D.lgs. 150/2022, (cd. Riforma Cartabia), con particolare riguardo alla dichiarazione ed elezione di domicilio agli effetti degli artt. 153 bis e 154 c.p.p., nonché gli avvisi a norma della nuova L. 181/25.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'immediata trasmissione alla Polizia Giudiziaria in indirizzo.

Sciacca,

Nr._____/2025 R.G.Mod.21 (NOTI)

IL PUBBLICO MINISTERO

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO - art. 90 bis c.p.p.

Secondo quanto disposto dell'art. 90 bis e 90 bis.2 c.p.p. la parte viene informata/o che la legge riconosce i seguenti diritti e facoltà alla **PERSONA OFFESA DAL REATO** identificata in :

- _____nata a _____ il _____
  residente _____
  identificata mediante _____

Per l'esercizio dei propri diritti e delle facoltà attribuite dalla legge, secondo l'art. 101 c.p.p., può nominare un difensore di fiducia con le seguenti modalità:

- con dichiarazione resa alla autorità procedente;
- con dichiarazione consegnata all'autorità procedente dal difensore o trasmessa con raccomandata. Il difensore ha la facoltà di svolgere le investigazioni difensive previste dagli artt. 391 bis e seguenti c.p.p.

a) La persona offesa può presentare denuncia o querela (contenente gli elementi essenziali del fatto che intende denunciare) con le formalità di cui all'art. 337 c.p.p., oralmente o per iscritto, presso: i comandi dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale ovvero ogni altro ufficio di polizia giudiziaria, nonché presso la Procura della Repubblica ed anche ad un agente consolare all'estero.

La querela può essere presentata personalmente oppure a mezzo di un procuratore speciale, se è presentata per iscritto deve essere sottoscritta dallo stesso denunciante o da un suo procuratore speciale; in detta ipotesi la procura deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve indicare l'oggetto per cui è conferita ed i fatti cui si riferisce e deve essere allegata alla denuncia.

Si informa che, per determinati reati espressamente previsti dalla legge, il procedimento potrà avere corso soltanto se vi è querela della persona offesa e cioè espressa richiesta di punizione del 'autore del fatto denunciato.

Può presentare personalmente querela anche il minorenne che ha compiuto gli anni 14.

In particolare, sono procedibili a querela i reati di lesioni personali dolose, furto, truffa, appropriazione indebita, violenza sessuale (salve le ipotesi aggravate previste dalla legge), atti persecutori (salvo il caso che sia commesso contro un minore o una persona con disabilità o quando il fatto è connesso con un reato procedibile d'ufficio). Il termine per la presentazione della querela (salvo rinuncia espressa o tacita) è, in generale, di tre mesi dal giorno della notizia del fatto, e la querela può essere rimessa prima della condanna del soggetto riconosciuto responsabile.

Il termine per la presentazione della querela è di:

- dodici (12) mesi per il delitto di violenza sessuale e non è revocabile;
- sei (6) mesi per il delitto di atti persecutori e la remissione è consentita solo in forma "processuale". La querela è, comunque, irrevocabile se gli atti persecutori sono stati commessi mediante minacce reiterate gravi, o commesse con armi, o nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Al diritto di presentare querela si può rinunciare, il) modo espresso ed anche tacito.

Il minorenne che ha compiuto gli anni 14 può proporre querela, anche se il genitore o il curatore vi abbiano rinunciato. La persona offesa nel corso delle indagini e del processo, può esercitare i diritti e le facoltà espressamente previsti dalla legge (art. 90 c.p.p.) in ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie, e indicare elementi di prova (ad esclusione del giudizio di Cassazione); ha anche diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e , ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; ha facoltà di partecipare alle udienze; a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito telefonico qualificato; a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-

quinquies) il querelante, ove non abbia nominato un difensore e non abbia dichiarato o eletto domicilio, sarà domiciliato presso il difensore ai sensi dell'articolo 33 disp. att. c.p.p.; a-sexies) ove non sia stata formulata dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero in caso di dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea, le notificazioni in favore del querelante che non abbia nominato un difensore saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del PM procedente.

a 3

b) La persona offesa ha facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni (ossia in ordine al tipo di reato iscritto ed alla persona alla quale è attribuito in qualità di indagato) come previsto dall'articolo 335, commi 1 e 2 c.p.p. presentando apposita richiesta, personalmente o a' mezzo del difensore nominato, presso la competente Procura della Repubblica.
Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'Autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

c) La persona offesa ha facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento sempre che nella denuncia, nella querela, o successivamente, abbia espressamente dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione, ed il termine per prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari è di venti (20) giorni.
Per i delitti commessi con violenza alla persona e per i delitti di furto in abitazione e furto con strappo l'avviso è comunque dovuto e il termine è elevato a trenta (30) giorni.
In caso di remissione di querela non sarà dato l'avviso della 'richiesta di archiviazione.

d) La persona offesa ha facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato, secondo le vigenti disposizioni.
Può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato alle condizioni previste dall'art.76 T.U. DPR 1 15/2002 (se titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €13.659,64. In caso di convivenza con familiari, si prendono in considerazione tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ma il limite di reddito è aumentato di 61.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto solo del reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).
La persona offesa di taluni reati gravi (tra cui i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale, gli atti persecutori), può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal predetto decreto. L'istanza va presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale competente per il fatto per cui si procede.

e) Se non conosce la lingua italiana la persona offesa può esercitare il diritto alla interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento, con le seguenti modalità:
- l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita da un interprete.

f) Sono previste misure a protezione della persona offesa di determinati delitti.
In particolare, in presenza dei presupposti di legge e quando sussistono esigenze di tutela dell'incolumità della vittima, a carico dell'autore del fatto può essere adottata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare" (art.282 bis C.P.P.), oppure la misura del "divieto di avvicinamento ai luoghi fre4uentati dalla persona offesa" (art. 282 ter C.P.P.). La persona offesa ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art.282 quater comma I c.p.p., la comunicazione dell'applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare" e del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".
Con la predetta comunicazione la persona offesa è informata della facoltà di chiedere un ordine di protezione europeo. Ove la persona offesa ne faccia richiesta (e fatta salva l'ipotesi in cui risulti pericolo concreto di un danno per l'autore del reato) nel caso di delitti commessi con "violenza alla persona", ha diritto a ricevere immediata comunicazione dei provvedimenti di evasione del detenuto in custodia cautelare o in espiazione di pena definitiva, nonché di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva.
La persona offesa straniera vittima di taluni delitti (tra i quali maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale) commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, o vi siano accertate situazioni di violenza o di abuso, ed emerga un concreto e attuale pericolo per l'incolumità della vittima,

può ottenere un permesso di soggiorno per "casi speciali" alle condizioni previste dall'art. art. 18 bis D.Lvo 286/1998.

g) Nel caso in cui la persona offesa risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le denunce e le querele potranno essere trasmesse all'Autorità giudiziaria competente. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, potrà richiedere l'emissione di un "ordine di protezione europeo".

h) Nella eventualità di violazione dei propri diritti può presentare memorie e denunce all'autorità giudiziaria procedente, ovvero a tutti gli uffici di polizia giudiziaria, rappresentando i fatti che ritiene avvenuti in violazione dei suoi diritti. i) La persona offesa ha facoltà di rivolgersi all'Autorità procedente per avere informazioni sul procedimento presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo — Piazza Vittorio Emanuele Orlando.

i) Alle persone offese che devono rendere dichiarazioni al Pubblico Ministero, o che devono comunque partecipare ad atti del procedimento penale, spetta il rimborso delle spese sostenute, previa richiesta all'ufficio e secondo le disposizioni vigenti.

l) E' possibile chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato in quanto l'art. 185 c.p. prevede che "ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili" e che, "ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".
Il risarcimento può essere richiesto a mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale, oppure promuovendo azione civile davanti al competente Tribunale o al Giudice di Pace. Entrambe dette iniziative devono essere attivate mediante l'assistenza di un difensore.

m) Nel caso di reato procedibile a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con remissione della querela nelle forme e alle condizioni di cui agli artt.152 e seguenti del codice penale, salvo che la legge disponga diversamente.
La remissione della querela per produrre l'effetto estintivo deve accettata dal querelato.

n-bis) La mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela.

n) Nei procedimenti in cui l'indagato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, con conseguente estinzione del reato in caso di buon esito della prova, ha diritto di essere interpellata e di interloquire. Ha diritto di essere avvisata ne interloquire nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi richiesta di archiviazione per esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

o) Nel circondario di competenza della Procura della Repubblica di Palermo sono presenti strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio, servizi di assistenza alle vittime di reato, il cui elenco ed i relativi recapiti potranno essere consultati accedendo ai siti istituzionali.

p bis) la persona offesa dal reato ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

p ter) la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Ai sensi del novellato art 90 bis.2 c.p.p. si informa, ulteriormente:

- la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero degli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4bis e 444, comma 1-quater.

La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Si dà atto che l'Ufficiale/Agente di P.G. _____redige il presente verbale in duplice copia di cui una consegnata a _____dopo lettura, il giorno_____ alle ore_____.-------//

LA PERSONA INFORMATA

_____

IL VERBALIZZANTE

_____